

P.U. 208-1/2024

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Presidente

Giudice

Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 208-1/2024 promosso da

Conclusioni nell'interesse di

"**CHIEDE** che l'ill.mo Tribunale di Monza verifichi la sostanzialità dei presupposti di cui agli art. 268 e segg. CCI e **VOLGIA**

-disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e segg. CCI e l'immediata sospensione o/o revoca, inbandito altera parte, della procedura di fermo amministrativo del veicolo I.P. iscritto al

in data 13/01/2022;

-stabilire idonea pubblicità alla domanda e alla emanando sentenza;

-ordinare la trascrizione della sentenza ad opera del Liquidatore;

-fissare i limiti di cui all'art. 268 n.4 d.lgs.14/2019 nella somma di euro massimi 1.600,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia o secondo equità.

-fissare nel termine di tre anni a decorrere dalla sentenza di apertura della liquidazione il tempo di esecuzione della liquidazione e come soprit indicata ai fini d degli artt. 268 e ss. del d.lgs. 14/2019."

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato il 2 luglio 2024,  
liquidazione controllata del suo patrimonio.

ha chiesto l'apertura della procedura di

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice ed ha altresì attestato la "fattibilità" della proposta di liquidazione da essa formulata.

### La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 e deve essere dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII.

Dal ricorso e dalla relazione del Gestore risulta infatti che ha la residenza abituale in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura e non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4 del Regolamento citato.

### La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 CCII, poiché risiede nel Comune di ricompreso nel circoscrizio del Tribunale di Monza.

### La documentazione necessaria a pena di inammissibilità

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, e in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Ne consegue che, qualora la domanda di apertura della liquidazione controllata sia presentata dal debitore, debba essere depositata a pena di inammissibilità del ricorso la documentazione indicata dall'art. 39 CCII.

Segnalmente, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non escorrente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "stato particolareggia e estimativo delle attività"), necessario ai fini dell'aduzione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;

- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono moriti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del Giudice Delegato del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII).

La debitrice ha depositato tutta la documentazione richiesta a pena di inammissibilità.

\*\*\*

Ritiene inoltre il Tribunale che la debitrice non debba limitarsi a depositare la sopra citata documentazione, atteso che, in conseguenza al disposto dell'art. 4 CCII, rubricato "doveri delle parti", grava su di lei l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza ed in particolare di *"illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo sfruttamento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto"*.

Si ritiene, altresì, che nel dovere di correttezza rientri il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore.

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere dello stato di sovratdebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del Giudice Delegato ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII e all'esecuzione delle attività preliminari del Liquidatore ex art. 272 CCII.

Conseguentemente dovrà essere depositata l'ulteriore documentazione necessaria a fornire un quadro completo della situazione del debitore, tra cui, a titolo esemplificativo: il contratto di lavoro e le buste paga, gli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni, etc.

\*\*\*

La debitrice ha altresì depositato altri documenti utili a fornire un quadro sufficiente della propria situazione economica, tra cui, a titolo esemplificativo: il contratto di lavoro e le buste paga, i rendiconti annuali relativi alla carta sino al 2022 e le liste movimenti parziali relative al 2023 e 2024, gli estratti conto di altro conto corrente bancario, il cui modesto saldo attivo (€. 500 circa) è stato da tempo soggetto a pignoramento esattoriale.

La relazione dell'O.C.C. dà inoltre atto dell'esame delle dichiarazioni dei redditi e delle buste paga, oltre che delle verifiche eseguite presso l'agenzia della riscossione e gli uffici fiscali.

L'elaborato è, dunque, formalmente rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI.

#### L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata non riveste la qualifica di imprenditore, essendo assunta con contratto di lavoro dipendente con le mansioni di cameriera di sala, a tempo indeterminato.

Pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione civile amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del comitato disposto dagli artt. 65 c. 1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCI è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCI.

#### I presupposti per l'apertura della procedura; il sovraindebitamento

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCI un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo la debitrice più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza del passivo e la consistenza e natura del patrimonio attivo da liquidare. In particolare risultano debiti ingenti, specie di rango chimerico, e l'assenza di beni di sufficiente valore economico prontamente liquidabili e di redditi idonei a garantire l'integrale pagamento in un tempo ragionevole.

Più specificamente risulta che, con l'esclusione del credito predeudibile dell'O.C.C. e del nominando Liquidatore, il passivo della debitrice è pari ad € 400.710,24 così come da tabella che segue:

TABELLA DI RISPARMIO FISCALE:

Colonna	Colonna	Colonna	Colonna
Euro 10.000,00			
Euro 10.000,00			
Euro 10.000,00			

Euro 40.000,00	
Euro 100.000,00	
Euro 10.000,00	
Euro 10.000,00	
Euro 10.000,00	

Si precisa sin d'ora che il Tribunale non condivide l'attribuita natura di prededuzione al compenso del legale nominato, credito al quale compete unicamente la natura di privilegio ex art. 2751 bis c.c.

Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti risulta che la ricorrente:

- non è proprietaria di beni immobili, avendo subito l'esproprio del bene destinato ad abitazione familiare nella procedura:

Tribunale di Milano;

- è proprietaria del seguente bene mobile registrato: veicolo targa medolla

immatricolato il 31.08.2017 e acquistato dalla debitrice in data 19.1.2021 al prezzo di € 6.000, sottoposto a fermo amministrativo;

- è titolare della carta

alla quale risulta associato l'IBAN

conto nel quale viene accreditato lo stipendio e sul quale vengono disposti i pagamenti per le esigenze di vita, recente un saldo attivo al 15.3.2024 di € 446,03. Non risulta titolare di altri conti correnti attivi.

Nel ricorso la debitrice dichiara di non possedere altri beni mobili ma non risulta una specifica attestazione in proposito da parte del Gestore della crisi. Competerà al liquidatore nominando verificare in sede di erazione dell'inventario l'eventuale proprietà di beni mobili pignorabili.

Inoltre la debitrice risiede con il figlio maggiorenne, economicamente autosufficiente, presso un immobile condotto in locazione (doc. 23) con canone pari ad € 825, oltre 175 € per le spese condominiali, mensili.

Dichiara di non disporre di redditi eccedenti a quelli destinabili alle proprie esigenze di vita.

In proposito l'O.C.C. ha verificato soltanto che la debitrice percepisce un reddito medio mensile netto

di € 1.500 circa, in linea con le ultime buste paga prodotte, dalla società

con sede in

Quanto alle ulteriori verifiche di competenza del Gestore, risulta omessa ogni verifica in ordine al reddito percepito dal figlio maggiorenne convivente e alla congruità tra quanto dichiarato in punto di spese necessarie (1.600,00 €, doc. 11) e quanto risultante dagli estratti conto predotti.

#### Le cause del sovraindebitamento

Come illustrato dalla ricorrente e confermato dal Gestore della Crisi in forza dell'esame della documentazione prodotta, risulta che la causa dell'incapacità di far fronte alle obbligazioni contrarie prevalentemente in qualità di garante - nell'interesse dell'ex consuge e dell'impresa da lui gestita e poi dichiarata fallita dal Tribunale di Monza in data 30.7.2015 - risiede nella sopravvenuta carenza di mezzi finanziari da parte degli obbligati principali e nell'allegata incipiente patrimoniale e reddituale della stessa debitrice quale garante.

#### La proposta della debitrice.

Come si è detto, la debitrice sostiene di non possedere beni liquidabili e di non disporre di redditi eccedenti a quelli destinabili alle proprie esigenze di vita.

La debitrice, infatti, "propone" di escludere il bene mobile registrato dalla liquidazione, con richiesta al Tribunale di sospendere o revocare il fermo amministrativo.

La debitrice propone, dunque, di "liquidare" soltanto finanza cangosa, contestando dal padre della ricorrente

il quale "metterà a disposizione l'importo complessivo di euro 15.000,000 (quindici milioni) con le seguenti modalità: quanto ad euro 10.000,00 in unica sollecita all'apertura della procedura di liquidazione; quanto alla restante somma di euro 5000,00 mediante 36 rate di euro 139,00 ed a decorrere sempre dall'apertura della procedura di liquidazione controllata."

#### L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziari

Alla luce di quanto esposto in premessa, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **in particolare il sovraindebitamento e la sussistenza di un patrimonio da liquidare.**

Non possono, al contrario, trovare accoglimento le richieste della debitrice in punto di esclusione della vettura e del reddito percepiti dal perimetro della liquidazione.

Quanto al primo profilo, occorre anzitutto richiamare quanto recentemente ricordato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 6/2024)

L'apertura della liquidazione controllata introduce, in particolare, «il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore» (art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, dello stesso CCII), i cui beni compresi nella procedura devono soddisfare le ragioni creditorie. Scopo della procedura di liquidazione controllata è il soddisfacimento dei crediti consensuali e di quelli aventi a oggetto le spese della procedura, coerentemente con la funzione dell'istituto della liquidazione controllata, correlata alla responsabilità patrimoniale del debitore.

La procedura ha carattere tendenzialmente universale sotto il profilo oggettivo in quanto concerne tutto il patrimonio del debitore, eccetto i beni testualmente esclusi dall'art. 268 CCII.

In ciò si differenzia dalla alternativa procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

La domanda di liquidazione del patrimonio formulata dal debitore che non rispetti tali basitari principi e che escluda beni liquidabili, anche a fronte della promessa di un terzo di apportare risorse esogene, non può, dunque, essere presa in considerazione nella sua integralità.

Già non smentisce la bontà dei precedenti citati dalla parte ricorrente in ordine all'ammissibilità di una liquidazione controllata fondata su sole risorse esogene, evidenziandosene unicamente l'inconferenza nel caso di specie.

Il presupposto di tali pronunce è l'assenza di un patrimonio liquidabile, evenienza che nel caso di specie non si riscontra. La debitrice, infatti, è titolare di un bene mobile registrato, di cui non può fare uso in ragione del fermo, e che, sulla base del valore di acquisto allegato, appare conservare un valore

di mercato. Inoltre è titolare di un reddito che non è possibile ritenere *totale* o *integrale*mente assorbito dalle esigenze di mantenimento del nucleo familiare.

Si rileva a tale ultimo fine che la determinazione della quota di reddito da destinare al mantenimento compete soltanto al Giudice delegato, il quale terrà certo conto delle spese alteggiate dalla debitrice come incomprensibili ma anche di dati obiettivi, quali le risultanze degli estratti conto e la composizione del nucleo familiare, e del necessario contemporaneamento tra le diverse finalità della procedura.

Quanto alla promessa di finanza del padre della debitrice, la stessa non risulta valutabile nel suo contenuto perché non documentata.

Competerà al nominando liquidatore valutare l'esistenza e la serietà dell'impegno, come allegato nel ricorso, a vantaggio dei creditori concorrenti.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCI, ricorrono giustificati motivi per la nomina del liquidatore nella persona dell'avv. *con studio in*

persona diversa dal gestore nominato. In particolare nel caso di specie risultano alcune lacune nella relazione (omesso esame degli estratti conto necessari alla verifica di congruità delle spese necessarie al mantenimento esposte dalla debitrice, omessa verifica del reddito percepito dall'altro componente il nucleo familiare, mancata verifica della serietà dell'impegno da parte del padre della debitrice), che giustificano tale decisione.

Può, invece, essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cauteleari ai sensi del combinato disposto degli artt. 271, comma 5, e 150 CCI, a vantaggio della *pur evolutio* tra creditori concursuali.

In tal senso, la richiesta della debitrice, in ordine all'immediata sospensione e/o revoca, *inaudita altera parte*, della procedura di fermo amministrativo del veicolo tg. *trova accoglimento quale effetto di legge*, nel senso che il bene è automaticamente acquisito alla procedura *sia i beni da liquidare nell'interesse di tutti i creditori*.

Si osserva che tale effetto di legge, tuttavia, non determina il ricoprendersi delle facoltà di utilizzo del bene in capo alla debitrice stessa, facoltà ormai venuta meno per effetto del cristallizzarsi dell'efficacia del provvedimento di fermo.

Corte già sostenuto da questo Tribunale (sent. P.U.M. 4/2024 del 14.4.2024), ai sensi dell'art. 86, comma 2, d.p.r. 602/1973 "la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riconoscione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di cui comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme

*dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione". Ne consegue che la strumentalità del mezzo rispetto alle esigenze lavorative non può essere accertata dal Tribunale in occasione dell'apertura della liquidazione controllata, bensì deve essere oggetto di specifica istrada all'Agente della Riscossione, la quale non risulta che sia stata effettuata. Allo stato, quindi, la circolazione del veicolo costituisce illecito sanzionabile ai sensi dell'art. 214, comma 8, d.lgs. 285/1992 e non può essere autorizzato l'utilizzo.*

Occorre precisare, infine, con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, che la stessa non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività di liquidazione (fermo restando che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non potrà proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cfr. in tal senso Trib. Verona del 20.9.2022).

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.II.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di

DICHIARA la presente procedura "principale" ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCI;

NOMINA Giudice Delegato per la procedura

NOMINA Liquidatore

ASSERINA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCI;

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al Liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina a di rendere a disposizione del Liquidatore, allo stato, i beni mobili in suo possesso ed al datore di lavoro di corrispondere al Liquidatore gli stipendi erogati a

ivi comprese eventuali trattenute per cessione del quinto, dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;

**AUTORIZZA** La debitrice a mantenere un conto corrente o sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore;

**DÀ ATTO**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

**DISPONE** che il Liquidatore:

- pubblichia la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare dal datore di lavoro le retribuzioni di  
al quale mensilmente consegnerà le somme escluse dalla liquidazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 11/07/2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente